



UNIVERSITÀ
di VERONA

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare gli artt. 18 e 24;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia legge 240/2010", emanato con Decreto Rettorale rep. 3228/2025, prot n. 156940 del 27 marzo 2025;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 28 ottobre 2025, di approvazione delle modifiche del testo del regolamento citato;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 28 ottobre 2025, con la quale viene espresso parere favorevole al testo approvato dal Senato Accademico;

VISTO l'art. 57, comma 2, dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia legge 240/2010", nel testo approvato dagli organi citati in premessa e allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Il Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale.

Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI PRIMA E SECONDA FASCIA LEGGE 240/2010**



Sommario

TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI	3
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 Presupposti e limiti	3
Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti	4
Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata.....	4
TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 Legge n. 240/2010)	4
Art. 5 Requisiti per la partecipazione	4
Art. 6 Procedimento selettivo	4
Art. 7 Commissione di concorso	6
Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature	8
Art. 9 Termine di conclusione del procedimento	9
Art. 10 Proposta di chiamata del candidato/a maggiormente qualificato/a	10
TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010).....	10
Capo I – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior) e per i RTT (Ricercatori Tenure Track) che hanno stipulato il contratto prima del 29/10/2024 – art. 24 co. 5 ...	10
Art. 11 Avvio della procedura.....	10
Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione	10
Art. 13 Criteri di valutazione	11
Capo II – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato RTT, con contratto stipulato dal 29/10/2024 - art. 24 co. 5.....	12
Art. 11-bis Avvio della procedura	12
Art. 12-bis Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione	12
Art. 13-bis Criteri di valutazione	13
Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato	15
Capo III – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - art. 24 co. 6	15
Art. 15 Avvio della procedura valutativa	15
Art. 16 Oggetto della valutazione	16
Art. 17 Criteri di valutazione applicati	16
Art. 18 Conclusione del procedimento	18
Art. 19 Proposta di chiamata del candidato/a valutato/a positivamente o del candidato/a maggiormente qualificato/a.....	19
TITOLO IV NORME FINALI	19
Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005.....	19
Art. 21 Chiamata del candidato.....	19
Art. 22 Trasferimenti e mobilità per le chiamate nelle Università	20
Art. 23 Norme finali	20



TITOLO I PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge 168/1989 e delle disposizioni della Legge 240/2010, nel rispetto del codice etico, disciplina la chiamata dei professori universitari di prima e di seconda fascia in ottemperanza dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee, n. 251 dell'11 marzo 2005.
2. A seguito della chiamata disposta secondo le procedure previste dal presente Regolamento (a condizione della disponibilità delle risorse necessarie e in ottemperanza alle disposizioni nel tempo vigenti), l'Università di Verona con decreto rettorale procede alla nomina in ruolo del professore universitario chiamato e costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 2 Presupposti e limiti

1. L'Università di Verona, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della Programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del d.l. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, nonché del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della Legge 240/2010 e dell'art. 4 del d.lgs. 49/2012 attiva procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.
2. La programmazione dovrà assicurare la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale docente. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5, Legge n. 240/2010.
3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento, non possono partecipare ai sensi dell'art. 18, primo comma, lettere b) e c) della Legge n. 240/2010, i candidati aventi un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Il regime delle incompatibilità previsto dal precedente comma non si applica ai rapporti di coniugio e a quelli equiparati ai sensi della legge 76/2016 né alle chiamate disposte ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge n. 230/2005 e successive modifiche.
5. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale. La convenzione è stipulata con il soggetto finanziatore prima dell'emanazione del bando di selezione.
6. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più annualità, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.
7. L'Ateneo può concordare la sottoscrizione di fideiussioni della durata di cinque anni ripetibili fino alla scadenza dell'intero periodo normativamente previsto (15 anni), nei casi ove sia accertata e verificabile la capacità del soggetto finanziatore di assolvere pienamente alla copertura degli oneri finanziari relativi ai contratti attivati oggetto della convenzione stipulata.
8. Nel caso di Enti finanziatori Pubblici e di Fondazioni Bancarie che scelgono di corrispondere l'importo in più annualità, è possibile la copertura di posti di professori senza la sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa.



Art. 3 Trasparenza degli atti dei Dipartimenti

1. I Dipartimenti, nell'effettuare la proposta di attivazione delle procedure selettive o valutative agli Organi Accademici, devono trasmettere l'estratto del verbale dei rispettivi consigli in cui si evinca la coerenza tra la richiesta di copertura del posto e le linee di sviluppo strategico del Dipartimento e l'esito della votazione.

Art. 4 Richieste di posti di professori ordinari e associati. Procedimento di chiamata

1. Sulla base della Programmazione triennale del fabbisogno di personale e del Piano triennale di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della Legge n. 240/2010, il Dipartimento a cui il Consiglio di Amministrazione ha assegnato il posto di professore attiva il procedimento di chiamata, deliberando il bando.

2. Il Dipartimento inoltre stabilisce per le procedure art. 18 della Legge 240/2010, se far svolgere ai candidati una prova didattica secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

3. Il bando è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori di prima fascia per posti di professore di prima fascia e alla prima e seconda fascia per posti di seconda fascia.

TITOLO II CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 18 Legge n. 240/2010)

Art. 5 Requisiti per la partecipazione

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 al procedimento di chiamata possono partecipare:

a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare o per il corrispondente settore concorsuale, individuato dal D.M. 369 del 2 maggio 2024 e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998, limitatamente al periodo di durata della stessa, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Possono partecipare alle procedure per posti di professore di ruolo, bandite ai sensi dell'art. 18, comma 4, coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università di Verona.

3. Possono partecipare alle procedure per posti di professore di prima fascia, bandite ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, gli studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare o per il corrispondente settore concorsuale oggetto del bando. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.

Art. 6 Procedimento selettivo

1. La chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la valutazione



comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Il procedimento di chiamata ha luogo previa emanazione di un apposito bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito web del MIUR, sul sito web dell'Unione Europea.

3. Il termine di presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Il Consiglio di Dipartimento, cui è stato assegnato il posto, delibera il bando che deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando e la fascia per la quale vengono richiesti i posti;
 - b) il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico e, ove previsto, assistenziale);
 - d) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche necessarie in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, ove previsti;
 - e) il dipartimento di afferenza;
 - f) la sede prevalente di lavoro;
 - g) la modalità di selezione, che può comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica;
 - h) i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni nonché l'eventuale numero massimo di pubblicazioni in conformità al decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
 - i) l'indicazione dei requisiti soggettivi per la partecipazione;
 - l) l'indicazione – in coerenza con il comma 3 dell'art. 8, presente regolamento – dei criteri di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - m) nel caso di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario, l'indicazione dell'azienda sanitaria o del soggetto pubblico o privato accreditato presso il quale l'attività sarà svolta nonché l'indicazione degli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.
- Per le attività assistenziali svolte in convenzione in ambito medico-sanitario, la delibera del Dipartimento dovrà fare espresso riferimento all'impegno assunto dall'Azienda Sanitaria interessata:
- per le procedure di II fascia, ad inserire in convenzione il candidato selezionato;
 - per le procedure di I fascia, oltre a quanto previsto al punto 1), anche ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del D.lgs. 517/99.



Art. 7 Commissione di concorso

1. Requisiti dei commissari della commissione di concorso

1.1. Requisiti generali dei commissari.

I componenti della commissione di concorso devono essere:

- a) professori/professoresses universitari/e di ruolo in servizio in un'Università degli Studi avente sede in Italia e accreditata dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- o
- b) professori/professoresses universitarie di ruolo in servizio in Università degli Studi avente sede in un territorio di uno Stato straniero.

1.2. Requisiti dei commissari in servizio in Atenei italiani

I componenti della commissione di concorso cui alla suddetta lettera a), comma 1.1, art. 7, presente regolamento:

- devono essere inquadrati nel settore scientifico disciplinare al quale afferisce il posto di professore/professoressa per la cui copertura è stato bandito il concorso;
- devono essere autori di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;
- se professori/professoresses di prima fascia, devono essere in possesso dei c.d. valori soglia previsti per essere componenti delle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale ex art 16 l. n. 240/2010; se professori/professoresses di seconda fascia, devono essere in possesso dei c.d. valori soglia previsti per l'abilitazione alle funzioni di professore/professoressa di prima fascia ex art. 16 l. n. 240/2010;
- non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- non devono aver conseguito una valutazione negativa di cui al comma 6, art. 7, l. n. 240/2010.
- non devono essere stati nominati componenti, nel corso del medesimo anno, di commissione di due o più concorsi per professori/professoresses o ricercatori/ricercatrici bandite dall'Università degli Studi di Verona. La suddetta disposizione non si applica nei casi di settori scientifico disciplinari di ridotta consistenza.

1.3. Requisiti dei commissari in servizio in Atenei stranieri.

I componenti della commissione di concorso cui alla suddetta lettera b), comma 1.1, art. 7, presente regolamento:

- devono essere autori di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, congruenti con il settore scientifico disciplinare del posto oggetto di selezione;
- non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II, codice penale;
- non devono essere stati nominati componenti, nel corso del medesimo anno, di commissione di due o più concorsi per professori/professoresses o ricercatori/ricercatrici bandite dall'Università degli Studi di Verona. La suddetta disposizione non si applica nei casi di settori scientifico disciplinari di ridotta consistenza.

2. Numero e ruolo dei componenti della commissione di concorso

2.1. Se il concorso è bandito per un posto di professore/professoressa di prima fascia, la commissione di concorso è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente aventi i requisiti di cui al comma 1



2.2. Se il concorso è bandito per un posto di professore di seconda fascia, la commissione di concorso è composta da tre professori di prima fascia o di ruolo equivalente aventi i requisiti di cui al comma 1 oppure da due professori di prima fascia o di un ruolo equivalente e da un professore di seconda fascia o di un ruolo equivalente aventi i requisiti di cui al comma 1.

2.3 La corrispondenza fra la posizione accademica italiana (professore di prima o di seconda fascia) e quella estera è accertata sulla base della tabella adottata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e vigente alla data di pubblicazione dell'avviso di bando di concorso in Gazzetta Ufficiale

3. Designazione e nomina della commissione.

3.1. La commissione di concorso è nominata dal/dalla Rettore/Rettrice su designazione deliberata dal Consiglio di Dipartimento che ha adottato il bando di concorso.

3.2. In sede di nomina e designazione dei componenti della commissione di concorso si osserva, ove possibile, il principio dell'equilibrio di genere.

3.3. Fermo restando il comma 2, art. 7, presente regolamento, la commissione di concorso è composta da 3 membri:

- un/una componente della commissione di concorso è scelto/a dal Consiglio di Dipartimento fra i professori/professoressse aventi i requisiti di cui al comma 1;
- gli altri due componenti sono sorteggiati all'interno di una rosa di quattro nominativi scelti dal Consiglio di Dipartimento fra i professori/professoressse aventi i requisiti di cui al comma 1 e non in servizio nell'Università degli Studi di Verona.

3.4. Il sorteggio è svolto con procedure idonee a garantire la trasparenza, la pubblicità e l'imparzialità dello stesso.

3.5. In caso di sostituzione di uno o più commissari si attingerà alla lista utilizzata per il sorteggio seguendo l'ordine derivante dal sorteggio stesso.

4. I lavori della commissione di concorso

4.1. La commissione di concorso si riunisce e svolge i propri lavori alla presenza di tutti i propri componenti.

4.2. La commissione di concorso adotta le proprie deliberazioni all'unanimità o a maggioranza dei propri componenti.

4.3. La commissione di concorso può utilizzare strumenti telematici di lavoro in modalità sincrona idonei a garantire la simultaneità del collegamento audio video fra i propri componenti.

4.4. La commissione di concorso nomina il/la presidente e conferisce ad uno/una dei propri componenti compiti di verbalizzazione delle sedute.

5. Disposizioni finali.

I partecipanti al concorso possono presentare istanze di riconsiderazione dei componenti della commissione di concorso entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione all'albo del



decreto rettorale di nomina della commissione di concorso. In caso di accoglimento dell'istanza di riacquiescenza si applica il comma 3.5, art. 7, presente regolamento.

Art. 8 Procedura di valutazione delle candidature

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 7, presente regolamento, procede alla valutazione comparativa delle candidature per la posizione del professore di prima fascia e di seconda fascia esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di:

- Pubblicazioni scientifiche
- Curriculum, ivi compresa l'attività clinica per i settori per i quali è previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario
- Attività Didattica
- Attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario

Qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell'attività didattica tiene conto anche dell'esito di tale prova. In tale ipotesi, la prova didattica consisterà nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e potrà svolgersi anche per via telematica, in modalità sincrona in modo da garantire la simultaneità del collegamento audio-video, secondo quanto disciplinato dal bando di selezione.

2. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza al bando di concorso – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

3. La valutazione dei candidati concerne i seguenti aspetti:

3.1. Pubblicazioni ivi inclusi i testi accettati per la pubblicazione. I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza delle pubblicazioni;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) eventuali ulteriori criteri rilevanti per il settore a concorso.

3.2. Curriculum

La valutazione concerne i seguenti aspetti:

- a) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- c) conseguimento della titolarità di brevetti;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;



- e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- f) direzione e partecipazione a comitati di direzione, comitati scientifici, comitati editoriali, comitati di redazione di riviste scientifiche o di collane, trattati, enciclopedie di riconosciuto prestigio ovvero ruoli editoriali in congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) svolgimento di incarichi gestionali in qualità di titolare o componente di organi monocratici e/o collegiali di atenei e/o istituti di ricerca nazionali o internazionali (c.d. attività istituzionale);
- h) attività in campo clinico, per i settori interessati, in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità e al grado di responsabilità della funzione;
- i) c.d. terza missione;
- j) ulteriori titoli rilevanti per il settore a concorso.

3.3. Attività didattica di livello universitario ivi inclusa l'attività didattica c.d. frontale nonché la didattica c.d. integrativa ivi inclusa l'attività svolta in qualità di relatore o tutor delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

I criteri di valutazione sono:

- a) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale SSD indicato nel bando;
- b) continuità, numerosità, intensità, varietà.

Nel caso di prova didattica: conoscenza dell'argomento trattato, rigore metodologico e capacità di esposizione.

3.4 Attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario

La valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, riportata in un'apposita relazione elaborata dal candidato.

4. Sulla base della valutazione di cui ai commi precedenti, la commissione di concorso individua il candidato/la candidata maggiormente qualificato/a.

5. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.

6. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

Art. 9 Termine di conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro novanta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a trenta giorni.

2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 45 e 15 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.

3. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.



Art. 10 Proposta di chiamata del candidato/a maggiormente qualificato/a

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato/a maggiormente qualificato/a di cui all'art. 8, comma 4, presente regolamento.
2. La delibera di cui al comma 1, art. 10, presente regolamento è assunta:
 - con la maggioranza assoluta dei professori/professoressse di prima fascia afferenti al Dipartimento se il concorso è bandito per la copertura di un posto di professore/professoressa di prima fascia.
 - con la maggioranza assoluta dei professori/professoressse di prima fascia e di seconda fascia afferenti al Dipartimento se il concorso è bandito per la copertura di un posto di professore/professoressa di seconda fascia.
3. La delibera di cui al comma 1, art. 10, presente regolamento deve essere adottata entro il termine di novanta giorni dal decreto rettorale di approvazione degli atti ed è tempestivamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione.
4. Se la delibera di cui al comma 1, art. 10, presente regolamento è approvata senza la maggioranza qualificata prevista dal comma 2, art. 10 presente regolamento o non è approvata entro il termine di cui al comma 3, art. 10, presente regolamento si applica l'art. 31, d.lgs. 104/2010 - codice processo amministrativo e, ove compatibile, l'art. 2, l. n. 241/1990.
5. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

TITOLO III CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA (art. 24, commi 5 e 6, Legge 240/2010)

Capo I – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato di tipo b (senior) e per i RTT (Ricercatori Tenure Track) che hanno stipulato il contratto prima del 29/10/2024 – art. 24 co. 5

Art. 11 Avvio della procedura

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 (contratto senior), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, nel corso del terzo anno di contratto, attiva la procedura mediante la proposta di nomina di una Commissione di valutazione e mediante la deliberazione di un avviso di valutazione trasmesso ai titolari di cui sopra, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
2. L'avviso di valutazione deve contenere i termini e le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.
4. Per le procedure del presente capo continuano ad applicarsi i criteri contenuti nel decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344.

Art. 12 Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione

1. La Commissione valuta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti dal Ministro dell'Università, dell'istruzione e della Ricerca:
 - a) l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) o nell'ambito del contratto di RTT



della Legge n. 240/2010;

b) l'attività di ricerca svolta dal candidato nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 1 lettera b) della Legge 240/2010 o nell'ambito del contratto di RTT le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali;

c) attività in campo clinico per i settori scientifico disciplinari in cui sono richieste tali competenze.

2. La Commissione valuta anche l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240/2010, il candidato ha avuto accesso al contratto.

3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato ai sensi del comma 9 della Legge n. 230/2005, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, la Commissione tiene conto di tale valutazione.

4. La Commissione formula un giudizio analitico ed un giudizio sintetico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali di cui ai commi precedenti, in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1.

5. Il candidato è valutato positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.

7. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 13 Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'Ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;

e) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;



- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- e) congruenza con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base della consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, nonché degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il gruppo scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo indicato nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) gli indicatori previsti dalla normativa nazionale in materia nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale.

4. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Capo II – Procedura valutativa per i ricercatori a tempo determinato RTT, con contratto stipulato dal 29/10/2024 - art. 24 co. 5

Art. 11-bis Avvio della procedura

1. Ai titolari dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 della Legge n. 240/2010 (RTT), che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Dipartimento, su istanza dell'interessato, a partire dalla conclusione del terzo anno di contratto e per ciascuno degli anni successivi dello stesso, attiva la procedura mediante la proposta di nomina di una Commissione di valutazione e mediante la deliberazione di un avviso di valutazione trasmesso ai titolari di cui sopra, ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei professori di seconda fascia.
2. L'avviso di valutazione deve contenere i termini e le modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni.
3. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 12-bis Oggetto della valutazione e procedimento di valutazione

1. Per i contratti di RTT, stipulati dal 29/10/2024, la Commissione valuta il candidato, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri generali definiti con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 ottobre 2024, nei seguenti ambiti:
 - a) attività didattica e servizio agli studenti;
 - b) attività di ricerca scientifica;
 - c) valorizzazione delle conoscenze;



- d) produzione scientifica;
 - e) attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario ove previste dal bando
2. La Commissione valuta l'attività che il candidato ha svolto nel corso dei seguenti rapporti:
- a) del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
3. Nell'ipotesi in cui il candidato è stato inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art.1, comma 9 della Legge 230/2005, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, la Commissione tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.
4. La Commissione formula un giudizio analitico ed un giudizio sintetico avente ad oggetto l'attività svolta, nei periodi temporali di cui ai commi precedenti, in ciascuno degli ambiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1.
5. Il candidato è valutato positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.
6. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.
7. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.
8. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Consiglio di Dipartimento proporrà una nuova Commissione in sostituzione della precedente.

Art. 13-bis Criteri di valutazione

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:
- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
 - b) il livello di servizio studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'Ateneo;
 - c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
 - d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
 - e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale;



f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;

b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;

e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;

k) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

3. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;

b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;

c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;

d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;

e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze;

f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza.

4. La consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- c) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
- d) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
- e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

5. La valutazione delle attività in campo clinico è svolta in relazione alla durata, alla specificità, alla continuità ed il grado di responsabilità della funzione.

Art. 14 Proposta di chiamata del candidato valutato

- 1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
- 2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
- 3. All'esito della procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva la proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia anche in coerenza con gli obiettivi didattici, scientifici e assistenziali del Piano Operativo Dipartimentale.
- 4. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

Capo III – Procedura valutativa riservata ai professori di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università di Verona - art. 24 co. 6

Art. 15 Avvio della procedura valutativa

- 1. Il presente capo disciplina le procedure valutative bandite per la copertura di uno o più posti di professore ordinario e/o professore associato, riservate rispettivamente ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università degli Studi di Verona ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare o il corrispondente settore concorsuale oggetto della procedura. Per partecipare alla procedura il candidato deve già essere incardinato nel medesimo gruppo scientifico disciplinare.
- 2. L'assegnazione dei posti da coprire mediante la presente procedura è proposta dal Dipartimento e deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.



3. Il bando – deliberato dal Consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dall'art. 4 comma 3, presente regolamento, ed emanato dal Rettore – è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo per quindici giorni consecutivi ed individua:

- il gruppo scientifico disciplinare e l'eventuale indicazione del settore scientifico disciplinare
- informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni (tipologia di impegno didattico e scientifico e, ove previsto, assistenziale);
- il trattamento economico e previdenziale;
- i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in ambito medico-sanitario, dovrà essere riportata l'indicazione dell'azienda sanitaria o di altro soggetto pubblico o privato accreditato presso la quale l'attività sarà svolta e indicare gli ulteriori requisiti richiesti per l'inserimento in convenzione, con particolare riferimento ai titoli di studio a tal fine necessari.

4. La composizione della Commissione e le relative modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 7, presente regolamento.

Art. 16 Oggetto della valutazione

1. Le attività oggetto di valutazione riguardano i seguenti ambiti:

- a) attività didattica e servizio agli studenti;
- b) attività di ricerca scientifica;
- c) valorizzazione delle conoscenze;
- d) produzione scientifica;
- e) attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario ove previste dal bando.

2. I candidati sono valutati positivamente a condizione del raggiungimento di un giudizio favorevole per ciascun ambito di attività oggetto di valutazione citato al comma 1.

3. La Commissione giudicatrice definisce – in coerenza con l'art. 17 del presente regolamento – i criteri di valutazione dei candidati e li invia al responsabile del procedimento, che provvede entro tre giorni alla loro pubblicazione sul sito web di Ateneo. Successivamente accede alla lista dei candidati e alla relativa documentazione.

Art. 17 Criteri di valutazione applicati

1. In conformità a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 21 ottobre 2024, la Commissione valuterà i candidati secondo gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, in riferimento allo specifico gruppo scientifico disciplinare ovvero al settore scientifico disciplinare ove indicato nel bando.

2. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- b) il livello di servizio studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti



predisposti dall'Ateneo;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché' agli organi e alle attività' dell'ateneo posti a servizio degli studenti;

d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;

e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità' e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività' di educazione transnazionale;

f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

3. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché' ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano nazionale della scienza aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;

b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;

c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;

d) la partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;

e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;

h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività' scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il candidato;

j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il candidato;

k) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

4. Nell'ambito della valutazione delle attività' di valorizzazione delle conoscenze si prendono in considerazione:

- a) i risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
- b) i risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- c) i risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze;
- f) congruenza con il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando.

5. La consistenza e la qualità della produzione scientifica del candidato l'intensità' e la continuità' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività' di ricerca, viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- b) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- c) impatto, inteso come la capacità' del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità' scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
- d) coerenza dell'attività' e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
- e) valorizzazione dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

6. Per le attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario, la valutazione è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività assistenziale del candidato con il settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione. Sono valutate la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, riportata in un'apposita relazione elaborata dal candidato.

Art. 18 Conclusione del procedimento

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantacinque giorni dalla nomina del Rettore, salvo proroga concessa dal Rettore per gravi ragioni su motivata richiesta del Presidente della Commissione. La proroga non può essere superiore a quindici giorni.
2. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 30 e 8 giorni i suddetti termini, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.
3. La Commissione formula un dettagliato giudizio per ogni candidato dandone congrua e specifica motivazione sulla base dei criteri di cui all'art. 17, presente regolamento, e individua il/la candidato/a maggiormente qualificato/a. Nell'ipotesi in cui il candidato sia unico la Commissione formula un dettagliato giudizio sulla base dei criteri di cui all'art. 17, presente regolamento ed esprime una



valutazione di sintesi positiva o negativa.

Art. 19 Proposta di chiamata del candidato/a valutato/a positivamente o del candidato/a maggiormente qualificato/a

1. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro il termine di trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti da parte della Commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato/a maggiormente qualificato/a di cui all'art. 18 comma 3, presente regolamento o, nel caso in cui il candidato/la candidata sia unico/a del candidato valutato positivamente.
4. La delibera di cui al comma 3, art. 19, presente regolamento, è assunta:
 - con la maggioranza assoluta dei professori/professoressse di prima fascia afferenti al Dipartimento se il concorso è bandito per la copertura di un posto di professore/professoressa di prima fascia.
 - con la maggioranza assoluta dei professori/professoressse di prima fascia e di seconda fascia afferenti al Dipartimento se il concorso è bandito per la copertura di un posto di professore/professoressa di seconda fascia.
5. La delibera di cui al comma 3, art. 19, presente regolamento deve essere adottata entro il termine di novanta giorni dal decreto rettorale di approvazione degli atti ed è tempestivamente trasmessa al Consiglio di Amministrazione.
6. Se la delibera di cui al comma 3, art. 19, presente regolamento è approvata senza la maggioranza qualificata prevista dal comma 4, art. 19, presente regolamento o non è approvata entro il termine di cui al comma 5, art. 19, presente regolamento si applica l'art. 31, d.lgs. 104/2010 - codice processo amministrativo e, ove compatibile, l'art. 2, l. n. 241/1990.
7. Dell'esito della procedura di valutazione viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 20 Professori straordinari ex art. 1 co. 12 Legge n. 230/2005

1. Nell'ipotesi dell'istituzione temporanea di posti di professori straordinari ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 12, Legge n. 230/2005, qualora il conferimento degli incarichi riguardi soggetti che non sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero dell'idoneità scientifica di cui alla Legge n. 210/1998 e richiamata dalla Legge n. 230/2005, le modalità di accertamento della qualificazione scientifica devono avvenire sulla base dei criteri e parametri definiti per l'attribuzione dell'abilitazione delle funzioni di prima fascia da parte di un'apposita Commissione di valutazione designata dal Dipartimento e composta ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 21 Chiamata del candidato

1. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata.
2. Il candidato chiamato è inquadrato nel ruolo dei professori universitari con decreto adottato dal Rettore.
3. Nell'ipotesi di chiamata mediante procedura selettiva di cui al Titolo II o di chiamata all'esito di procedura valutativa di cui al capo III del Titolo III del presente regolamento, il decreto di cui al

precedente comma è adottato non prima di sessantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione della regolarità degli atti di cui all'articolo 19, comma 1, presente regolamento.

4. Il termine di cui al comma 3, art. 21, presente regolamento, non si applica nell'ipotesi in cui al procedimento di chiamata abbia partecipato un unico candidato.

5. I termini di cui al comma 3, art. 21, presente regolamento, possono essere oggetto di rinuncia da parte dell'interessato e possono essere derogati con provvedimento motivato del Rettore laddove ci fossero gravi ragioni legate alla realizzazione di piani straordinari o nel caso di posti finanziati da terzi.

Art. 22 Trasferimenti e mobilità per le chiamate nelle Università

1. Le procedure della mobilità previste dall'art. 7, commi 5-bis e ter sono disciplinate dal DM n. 367 del 29 aprile 2022.

2. Per quanto non espressamente indicato dal predetto DM trovano applicazione le disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare l'art. 7 in tema di composizione della commissione e l'art. 19 relativo alla proposta di chiamata da parte del Dipartimento.

3. I criteri di valutazione delle candidature, integrabili e/o modificabili dal Dipartimento al momento dell'approvazione del bando, sono di norma i seguenti:

I criteri di valutazione sono:

a) congruenza della proposta progettuale con il gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico disciplinare oggetto dell'avviso, nonché con i contenuti delle esigenze didattiche, di ricerca, di terza missione e ove previste delle esigenze medico-assistenziali;

b) chiarezza, completezza e concretezza della proposta progettuale presentata in relazione alle esigenze del Dipartimento sopra specificate ed eventuale grado di integrazione interdisciplinare con altri ambiti scientifici del Dipartimento;

c) livello di qualificazione scientifica e di competenza già maturate dal/dalla candidato/a nell'ambito disciplinare interessato, documentata dal curriculum contenente la produzione scientifica e i titoli posseduti, e relativa congruenza e adeguatezza rispetto alla proposta progettuale presentata e alle esigenze del Dipartimento;

d) la valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito medico-sanitario, ove previste, è svolta in relazione alla durata, continuità, specificità e grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta in relazione alle esigenze del Dipartimento.

4. Resta applicata ai ricercatori a tempo indeterminato la procedura di trasferimento di cui all'art. 29 co. 10 della Legge n. 240/2010.

Art. 23 Norme finali

1. Le modifiche del presente regolamento non si applicano ai concorsi (art. 18 e 24, comma 6, L. 240/2010) il cui avviso di bando è pubblicato in gazzetta ufficiale o all'albo di Ateneo alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

2. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 continua ad applicarsi in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-terdecies e 6-sexiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui piani straordinari, per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.



3. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 si applica, altresì, ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente al 29 ottobre 2024, data di pubblicazione del DM 21 ottobre 2024 citato al Titolo III.